



Assessorat de la Santé,
du Bien-être et des
Politiques sociales
Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

< Aoste / Aosta

Al Direttore Generale dell'Azienda USL della
Valle d'Aosta

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Al Dipartimento personale ed organizzazione
della Presidenza della Regione

Al Dipartimento Sovraintendenza agli studi
dell'Assessorato istruzione e cultura

Al Dipartimento politiche del lavoro e della
formazione dell'Assessorato attività
produttive, energia e politiche del lavoro

Al Dipartimento turismo, sport e commercio
dell'Assessorato turismo, sport, commercio e
trasporti

LORO SEDI

All'Azienda Pubblici Servizi (APS)
protocolloaps@pec.aps.aosta.it

Al CELVA
protocollo@pec.celva.it

All'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
della Valle d'Aosta
Corso Lancieri, 5
11100 Aosta

Trasmissione tramite Pec

.....
Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali
Igiene e sanità pubblica e veterinaria
Hygiène et santé publique et vétérinaire

30, Rue De Tillier
11100 Aoste
telefono +39 0165273111
telefax +39 0165274231

Via De Tillier, 30
11100 Aosta
telefono +39 0165273111
telefax +39 0165274231

C.F. 80002270074

Il responsabile del procedimento:
Dott. Mauro Ruffier – 0165/274233
m.ruffier@regione.vda.it

Posta PEI: sanita_politichesociali@regione.vda.it
Posta PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it



Oggetto: Chiarimenti in merito alla soppressione delle certificazioni sanitarie.

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, diverse certificazioni o autorizzazioni sanitarie, dettate da norme e regolamenti che nella legislazione italiana si sono stratificati nel tempo, non hanno più ragione di essere o sono in ogni caso privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica; la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, infatti, sin dall'inizio degli anni '90 è ritenuto un requisito indispensabile. La presenza all'interno della normativa statale di tali norme e regolamenti da cui derivano procedure ritenute non più valide genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute. Queste norme, inoltre, generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico.

Pertanto già negli anni scorsi diverse Amministrazioni Regionali avevano provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Anche la Regione Valle d'Aosta ha legiferato in proposito, secondo una logica di semplificazione della normativa vigente, approvando la legge regionale 15 aprile 2013, n. 13, recante disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria.

Ultimamente a livello nazionale è intervenuto in materia anche il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha soppresso diverse certificazioni sanitarie, tra cui anche alcune sulle quali la legge regionale n.13/2013 non aveva disciplinato, ma che sono da considerarsi soppresse per il rango superiore della legge nazionale nella gerarchia delle fonti.

Si precisa, in merito, che l'abolizione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego riguarda anche il certificato di idoneità fisica per l'assunzione del personale dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Si precisa, inoltre, che l'ambito di applicazione della legge regionale n. 13/2013 fa salva la possibilità di rilasciare dette certificazioni e autorizzazioni ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni o autorizzazioni richieste da uffici, enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio regionale o comunque richiesti per l'assunzione a pubblici impieghi non di competenza regionale.

Nello schema sotto riportato si elencano le singole certificazioni e adempimenti soppressi dalla citata normativa regionale e nazionale, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Particolare importanza riveste inoltre l'abolizione del certificato per l'esercizio di attività motorie con finalità educative o ludico-ricreative, in quanto non sono considerate impegnative e rischiose da un punto di vista sanitario. L'obbligo del rilascio di certificazione permane invece nei seguenti casi:



- certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica (decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982);
- certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica (art. 3 decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013) nella fattispecie sottoindicata:
 - a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
 - c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

	Legge regionale 13/2013	Legge 9/8/2013 art. 42
Certificato di sana e robusta costituzione fisica	Abolito art. 2 comma 1 lett. a)	Abolito art. 42 comma 1 lett. a)
Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario	Abolito art. 2 comma 1 lett. b)	Abolito art. 42 comma 5
Certificato per vendita dei generi di monopolio	Abolito art. 2 comma 1 lett. c)	Abolito art. 42 comma 4
Certificato sanitario per l'esercizio dell'attività ludico-motoria e amatoriale	Abolito art. 2 comma 1 lett. d)	Abolito art. 42- bis comma 1
Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio	Abolito art. 2 comma 1 lett. g)	Abolito art. 42 comma 1 lett. b)
Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista	Abolito art. 2 comma 1 lett. i)	Abolito art. 42 comma 7
Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego	Abolito art. 2 comma 2 lett. a)	Abolito art. 42 comma 1 lett. d)
Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie	Abolito art. 2 comma 2 lett. b)	Abolito art. 42 comma 1 lett. c)
Certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso le colonie o i centri estivi	Abolito art. 2 comma 1 lett. e)	Non previsto
Scheda o cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne	Abolito art. 2 comma 1 lett. f)	Non previsto
Libretto di idoneità sanitaria per acconciatori barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia	Abolito art. 2 comma 1 lett. h)	Non previsto



Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni	Abolito art. 2 comma 1 lett. j)	Non previsto
Tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici	Abolito art. 2 comma 1 lett. k)	Non previsto
Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extra comunitari dello spettacolo	Abolito art. 2 comma 1 lett. l)	Non previsto
Certificato di idoneità per badanti e assistenti ai bagnanti	Abolito art. 2 comma 1 lett. m)	Non previsto
Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione	Abolito art. 2 comma 1 lett. n)	Non previsto
Certificato sanitario per l'ottenimento dell'anticipo della liquidazione per terapie e interventi straordinari	Abolito art. 2 comma 1 lett. o)	Non previsto
Certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali, di corsi di formazione e di abilitazione professionale e per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali	Abolito art. 2 comma 2 lett. c)	Non previsto
Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica rilasciato dal dipartimento di prevenzione	Abolito art. 2 comma 2 lett. d)	Non previsto
La presenza del medico scolastico	Abolito art. 3 comma 1 lett. a)	Non previsto
La tenuta di registri di medicina scolastica	Abolito art. 3 comma 1 lett. b)	Non previsto
Le periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici, salvo esigenze di sanità pubblica	Abolito art. 3 comma 1 lett. c)	Non previsto
Certificato di conformità del feretro	Abolito art. 4 comma 1 lett. a)	Non previsto
Certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri	Abolito art. 4 comma 1 lett. b)	Non previsto
Obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione	Abolito art. 4 comma 1 lett. c)	Non previsto
Pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati	Abolito art. 4 comma 1 lett. d)	Non previsto
Trattamenti antiputrefattivi, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali	Abolito art. 4 comma 1 lett. e)	Non previsto
Certificato di trasporto di cadaveri da comune a comune, escluso i casi di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della salute	Abolito art. 4 comma 1 lett. f)	Non previsto
Autentica della firma sul certificato per l'asseverazione alla cremazione	Abolito art. 4 comma 1 lett. g)	Non previsto
Esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi	Abolito art. 6 comma 1 lett. a)	Non previsto



Partecipazione dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), alla Commissione comunale di cui all'articolo 2bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini)	Abolito art. 6 comma 1 lett. b)	Non previsto
Parere igienico sanitario per il rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità	Abolito art. 6 comma 1 lett. c)	Non previsto
Certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci	Non previsto	Abolito art. 42 comma 1 lett. e)
Certificato di idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici (lavoratori rientranti nella disciplina del D.Lgs 81/2008)	Non previsto	Abolito art. 42 comma 3
Certificato di idoneità psico-fisica per la nomina a giudice di pace o giudice onorario aggregato	Non previsto	Abolito art. 42 comma 6
Certificato idoneità fisica all'esercizio dell'attività dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici	Non previsto	Abolito art. 42 comma 7
Abolizione visite di controllo dell'INPS sulla permanenza dello stato invalidante	Non previsto	Abolito art. 42-ter comma 1

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott. Mauro RUFFIER -